ricco di denari e trasmettergli per iscritto l'elenco dei cattivi debitori.

Segue la settima collazione: Dei macellai, dei tavernieri e di altri rivenditori al minuto.

ED in primo luogo – Dei macellai, dei banchi e delle barre da tenersi sui banchi.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque macellaio sia tenuto e debba avere e tenere un banco grosso ed alto, ed una barra con caviglia a traverso di ciascun banco; e da un lato del banco, vale a dire dalla parte destra, debba tenere le carni castratine e porcine del maschio, e dall'altro lato le carni delle porche, delle pecore, dei montoni e delle capre; se ciò non faranno, paghino per qualunque caso e volta soldi cinque.

Che il sangue delle bestie non si versi sotto la casa del Comune.

Parimenti si è stabilito che i macellai, che macelleranno in Carmagnola, non permettano che cada, né si versi in nessun modo sotto la casa del Comune il sangue

delle bestie che uccideranno, nè lo lascino andare liberamente in detta casa e nemmeno vicino ad essa; che tengano gli escrementi delle bestie, nè li lascino andar liberi in detta casa, e nemmeno vicino ad essa, ma alla distanza di 12 trabucchi, e siano tenuti a portarli verso Zucchetta e non in altro luogo. E se qualcuno contravverrà, paghi pel bando per qualunque caso e volta un soldo, e sia tenuto a ciò fare dalla festa di Pasqua alla festa di San Martino.

Che le carni si vendano a libbra e peso.

Parimenti si è stabilito che i predetti macellai, che vorranno tenere beccheria in carmagnola, siano tenuti e debbano vendere le carni a chiunque le richiede a libbra ed a peso, ossia peso di bilancie da libbre 6 in meno; da libbre 6 in più possano vendere a scandaglio ma secondo l'estimo degli estimatori delle carni, che per queste cose saranno nominati dal consiglio; e chi contravverrà, paghi pel bando per qualunque caso e volta soldi due.

Che la verga apparisca sempre attaccata alle carni dei maschi.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qua=
lunque macellaio sia tenuto e debba fare e
tenere insieme le carni castratine e porcine dei
maschi, in modo che la verga di qualunque
bestia castratina e porcina apparisca sempre
in essa bestia, sinché vi sarà qualche pezzo
da vendere di essa bestia. E chi venderà in
altro modo carni porcine, paghi per qualun=
que caso e volta soldi due, e quantunque detto
macellaio abbia venduto o tenuto carni castra=
tine o porcine di maschio, altrimenti di=
quanto si è sopra detto, sia tenuto e debba
vendere quelle carni castratine, trovate senza
verga, per carni di pecora, e le carni di
porco maschio per carni di porca a chiunque
vuol comprarle per carni di femmina, sot=
to la medesima pena.

Che nessuno venda carni d'un ani=
male per quelle di altro animale.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che chi
avrà venduto carni di femmine per quelle
di maschi, o carni di un animale per quel=
le di altro animale, paghi pel bando per
qualunque caso e volta soldi 20.

Delle carni enfiate e scabbiose.

Parimenti si è stabilito che qualunque beccaio a cui siano state trovate carni scabbiose odenziate, paghi per qualunque caso e volta soldi 2 e perda le carni enziate.

Del non doversi vendere carni morticine.

Parimenti si è stabilito che chiunque venderà sotto la casa del Comune alcune carni lebbrose, morticine o malate, od in qualche modo malsane, paghi pel bando per qualunque caso e volta soldi 10; e nemmeno possa sotto la detta casa tenere, uccidere o scorticar animali, e nemmeno vicino a detta casa per la distanza d'un trabucco, sotto la medesima pena; eccetto tuttavia che possano tenere ed uccidere porci qualora non sapessero che essi sono lebbrosi, sinchè essi non siano apparsi tali. E quando avranno saputo che essi sono lebbrosi, siano tenuti incontanente a portarli via sotto la medesima pena.

Che nessuno faccia diseccare le pelli sotto la casa del Comune.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che

nessuno faccia diseccare, né debba vagliare le pelli sotto la casa del Comune, né sulle vie pubbliche, e chi contravverrà paghi per qua= lunque caso e volta un soldo, e questo s'in= tenda, come sovra, da Pasqua a San Mar= tino.

Dei custodi di vigilanza da porsi sui macellai e sui macelli.

Parimenti si è stabilito che il castellano sia tenuto e debba porre custodi privati, i quali vorrà che abbiano buona riputa= zione e conosciuti dal castellano, sui ma= cellai e sui capitoli dei macelli, e che si creda all'accusatore senza alcuna difesa, ed essi accusatori giurino di accusare con giustizia. E qualunque uomo di buona riputazione possa con giuramento accusare essi macellai, e sia tenuto in segreto dal castellano, ed abbia la terza parte del bando e delle carni enziate.

Segue delle misure che si devono tenere dai tavernieri.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque uomo e donna che tenga aper= ta taverna, o qualunque altro che vorrà

vendere vino al minuto in Carmagnola, sia tenuto e debba avere la penta, la mezza penta, il terzo della penta ed il quarto della penta giusta alla misura di Carmagnola, e vendere secondo esse misure il suo vino al minuto e non altrimenti con qualche artifizio; e se qualcheduno vorrà vendere meno del quarto della penta, venda a misura della penta, e chi contravverrà paghi pel bando per qualunque caso e volta soldi 3; e le pente siano così misurate che quarantotto pente facciano una giusta misura di Carmagnola, cioè uno staio; alle quali misure ed a ciascuna di esse siano tenuti e debbano misurare alla presenza ed al cospetto di colui o di coloro che richiederà o richiederanno vino da vendere, sotto la medesima pena per qualunque caso e volta.

Che i tavernieri facciano bandire il prezzo del loro vino prima di cominciarlo a vendere.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque uomo e donna che tenga aperta taverna, sia tenuto e debba far bandire per quanto vorranno dare una penta di

vino, qualunque volta incomincierà a vendere vino che avesse in qualche botte o nelle botti se fosse il medesimo vino, ed in qual giorno che cominceranno a vendere il vino; e se ciò non farà, paghi pel bando per qualunque caso e qualunque carrata di vino soldi 10, e si creda al decano per essi bandi fatti e non fatti.

Che nessuno debba marcare la misura.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque uomo e donna che tenga aperta una taverna, o qualche altro che avrà misurato il vino ed avrà marcata la misura nel misurar male, paghi pel bando per qualunque caso e volta soldi cinque.

Che non si alteri il vino.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che nessun uomo o donna che tenga aperta una taverna, od alcun altra persona che vorrà vendere vino al minuto in Carmagnola, non possa, nè debba, sotto qualche malizia od artifizio, alterare nè far alterare il vino che vorrà vendere, nè mettere qualche cosa nel vino, o farla

mettere, per cui il vino resti alterato dopo che abbia fatto pubblicare detto vino, od avrà incominciato a venderlo, sotto la pena ed il bando per qualunque caso e volta di soldi 40. Ed il Castellano sia tenuto e debba procedere contro i contraventori qualunque volta gli sarà denunciata la cosa, o ne avrà in seguito udito lagnanze.

Delle pente false.

Parimenti si è stabilito che se in casa di qualche uomo o donna che tenga aperta una taverna si sarà trovata qualche penta, o mezza penta, od un terzo, od un quarto di penta, la quale non corrisponda perfettamente alla giusta misura di Carmagnola o non sia di più, che colui, nella cui casa sarà stata trovata, sia in bando per qualunque caso e volta di soldi 10.

Che non si venda vino di notte dopo il suono della campana.

Parimenti si è stabilito che qualunque uomo o donna che tenga aperta una taverna, il quale o la quale abbia venduto vino di notte dopo il suono della campana detto a questo scopo, o dopo il suono del corno a

qualche abitante di Carmagnola entro la casa o sotto il portico, affinchè esso ivi bevesse vino, paghi per il bando, per qualunque caso e volta, un soldo; e qualunque abitante di Carmagnola che sarà stato trovato nelle taverne, od in una taverna, o sotto il portico d'una taverna, o nel cortile d'una taverna, dopo il suono della predetta campana o del corno, paghi pel bando, per qualunque caso e volta, un soldo. Ed il Castellano sia tenuto a far perquisire dette taverne 2 volte almeno ogni settimana.

Che i Tavernieri siano tenuti a vendere il vino secondo ciò che sarà stimato.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque uomo o donna che tenga aperta una taverna, od un altro che vorrà vendere vino al minuto in Carmagnola, sia tenuto e debba vendere il vino a penta, mezza penta terzo di penta e quarto di penta, ed a qualunque altra misura di vino regolata secondo la penta, secondo ciò che sarà stato stimato dagli Estimatori del Comune di Carmagnola a ciò nominati dal Consiglio di detto luogo, o dagli Uffiziali di detto luogo, dopochè

sarà stato scaricato e messo a posto, sotto la pena ed il bando per qualunque caso e volta, e per qualunque carrata, di soldi 20, e per qualunque misura di soldi 2, e sia tenuto a farlo stimare prima che lo vendano sotto la stessa pena.

Continua la medesima cosa: Dei vasi e degli orci.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che nessun uomo o donna, od altri, che vorrà vendere vino al minuto in Carmagnola, possa o debba tenere od avere qualche orcio o mastellino od altro vaso o botte in cui venda, o dia vino a coloro che comprano dei medesimi, i quali o la quale non possa tenere; e tenga o possa tenere chi tramezzasse meno di mezza pinta, se non le misure in cui misurasse al minuto, sotto la pena ed il bando per qualunque caso e qualunque volta e qualunque orcio e vaso, di soldi 1.

Che nessun taverniere ospiti ribaldi nè meretrici.

Parimenti si è stabilito che un uomo o donna che tenga aperta una taverna non possa, nè debba ospitare qualche ribaldo

o barattiere o barattiera in casa sua, nè a Lui dare o vendere in casa sua cibo, nè bevanda in qualche modo in Sardezzana, e chi contraverrà paghi pel bando, per qualunque caso e qualunque volta, un soldo.

Dei rivenditori al minuto.

Parimenti si è stabilito che qualunque rivenditore al minuto, od altra persona che vorrà vendere al minuto in Carmagnola carni salate, cacio, ricotta, candele, olio, pesci salati, sia tenuto a dare una libbra al peso di qualsivoglia delle predette cose, secondo che sarà stimato dagli estimatori del Comune di Carmagnola che saranno nominati a tale scopo nel Consiglio di detto luogo, o dagli aiutanti degli Uffiziali del Comune, e se si contraverrà da alcuno o da alcuni, incorrano nel bando per qualunque caso e volta di soldi 3, e se detti venditori venderanno alcuna delle predette cose prima che sarà stimata da essi estimatori, siano in bando per qualunque caso e volta di soldi 5, non ostante qualche capitolo.

Continua sulla stessa cosa.

Parimenti si è stabilito che se qualche

persona vorrà vendere in Carmagnola qualche cosa al minuto, che sia tenuta a vendere o dare essa cosa a tanto prezzo quanto sarà stimata nel Consiglio di Carmagnola dagli stimatori nominati a tale scopo, e chi contraverrà paghi pel bando soldi 5 per qualunque caso e volta; e sia proibito, nè più possa vendere o far vendere quella tal derrata che avrebbe voluto vendere, sino ad un anno, e se accadrà di venderla o farla vendere, paghi per qualunque caso e volta soldi 20, e nondimeno sia proibito sino a detto termine, e qualunque uomo di buona riputazione lo possa accusare con giuramento ed avere la terza parte del bando. E se qualche persona ricusasse di vendere quella tal derrata, dicendo che non l'avesse, che il Castellano che ora vi è, o che secondo il tempo vi sarà, possa e debba far perquisire con giuramento quella tal persona, e se si troverà avere quella tale derrata, che detto Castellano possa riscuotere detto bando per se, qualunque volta si contraverrà da qualche persona.

Dei pescatori: che i pesci freschi non si portino a vendere fuori del

territorio.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che chiunque avrà portato o fatto portare pesci freschi fuori del territorio di Carmagnola per venderli, paghi pel bando, per qualunque caso e volta, soldi 10.

Che i tavernieri non possano comprare più di 6 denari di pesci.

Parimenti si è stabilito che qualche uomo o donna che tenga aperta una taverna, non possa, nè debba comprare nei giorni di quaresima, nè nei giorni di venerdì, nè nelle vigilie solenni, pesci freschi oltre 6 denari, e chi contraverrà paghi pel bando, per qualunque caso e volta, soldi 2, e colui che avrà venduto i pesci incorra nel medesimo bando. Ed il Castellano sia tenuto e possa fare indagini su di ciò e porre accusatori cui detolva la ammenda.

Che qualunque uomo di buona riputazione possa accusare essi pescatori.

Parimenti si è stabilito che qualunque uomo di buona riputazione possa con giuramento accusare i pescatori ed i tavernieri che contravvengono ai sovrascritti capitoli, e

valga l'accusa, e l'accusatore abbia la terza parte del bando; e che il Castellano e i suoi Sergenti siano tenuti a procedere contro i predetti e contro qualunque dei predetti, ogni qual volta avranno in seguito udito lagnanze, o si saranno in seguito accorti d'qualche cosa, e paresse sufficienti privati ed quali si presti fede.

Che nessuno porti selvaggina a vendere fuori della Villa.

24

Parimenti si è stabilito ed ordinato che chiunque porterà o farà portare qualche selvaggina e volatile selvaggio a vendere fuori della Villa di Carmagnola, sia in bando per qualunque caso e volta di soldi 10 per volatile, ma sia tenuto a portarlo a vendere sotto la casa del Comune e non in altro luogo, sotto la medesima pena.

Dei panettieri.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque panettiere od altra persona che avrà fatto del pane da vendere in piazza od in bottega, sia tenuto e debba, qualunque volta uno staio di frumento si venda per soldi 7, o meno, fare ad obboli e non a denari il prezzo del

pane; se ciò non farà, paghi pel bando, per qualunque caso e volta, un soldo.

Continua della stessa cosa: quanto guadagnino i panettieri.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque panettiere od altra persona che farà del pane per vendere, non possa, nè debba vendere pane, ogni stajo di grano, oltre quello che costa detto grano, se non per denari 8 viennesi per ciascun stajo, e non possa guadagnare qualche cosa di più, se non la cruca; e chi contraverrà paghi pel bando, per qualunque caso e volta, soldi 2; ed il castellano sia tenuto a porre degli accusatori o ricercatori, e possa e debba far perquisire intorno a ciò qualunque volta udirà delle lagnanze.

Che tengano il pane coperto con una tovaglia.

Parimenti si è stabilito che qualunque panettiere o panettiera, sia tenuto e debba tenere il suo pane in piazza in un vaglio o canestro o cavagno, coperto di tovaglia bianca; e se ciò non farà, paghi pel bando, per qualunque caso e volta, un soldo; nè debba filare mentre custodisce il pane, sotto la medesima pena.

che nessuna rivenditrice comperi delle frutta prima dell'ora terza.

Parimenti si è stabilito che se qualche rivenditrice comprasse delle frutta da qualche persona forestiera prima dell'ora terza, paghi pel bando, per qualunque caso e volta, un soldo; e che nessuna rivenditrice di frutta debba tenere la rocca da filare mentre sta a vendere delle frutta, sotto pena, per qualunque caso e volta, di denari 6.

che qualunque uomo di buona riputazione possa accusare i contravventori contemplati nei presenti capitoli.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque uomo di buona riputazione possa accusare con giuramento i pescatori, i tavernieri, i tessitori e coloro che contravengono ai capitoli che parlano di loro; che valga la accusa e che l'accusatore abbia la terza parte del bando, e che il castellano od il suo notaio sia tenuto e debba procedere contro i predetti e qualsivoglia dei predetti, qualunque volta in seguito udirà lagnanze, od in seguito si accorgerà di qualche cosa, e porre custodi privati a cui si creda.

Segue l'ottava collazione. Dei calzolai, dei sarti e di altri mestieri.

Primo: Dei calzolai.

Acciocché si eviti ogni disordine che nessun calzolaio, né alcuno che possa lavorare scarpe di cuoio o cuoiame porti, né faccia lavorare o cuoiare cose cuoio della casa degli eredi del fu Filippo di Carmagnola ragione della scalera dei molini, né in altro luogo sopra nominato, passato il giorno di domenica di sotto, per 4 mandrieri al di sopra), e che in detti luoghi predetti nessuno, o qualche persona, possa lavorare scarpe, né vendere a rubaldo, né alcun bandiere od altri possa portare scarpe con cui avrà bagnato la bocca di un uomo, o di uomini, in detta scalera dei molini; e nessuno faccia in detti luoghi predetti, o sotto i detti luoghi, alcune cose, o proviste, e se saranno state fatte, saranno rotte da colui o da coloro, che le avrà fatte, sotto la pena ad il danno di soldi 5 per qualunque capo e qualunque volta, e non portano in detti luoghi cuoiare o lavare delle pezze di cuoio; considerati che